PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - Legge Provinciale 21 aprile 1987, n.7:
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2803 di data 2 marzo 2020

Oggetto: Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 e s.m.;
Autorizzazione di modifica tecnica non sostanziale sull'impianto funiviario C076g "Val Panciana – Monte Vigo" relativa al rivestimento della cabine di comando della stazione di monte, nell'area sciistica di Folgarida – Marilleva, nel Comune di Commezzadura.

Sono presenti:

- Giorgio CESTARI - Presidente f.f.
- Silvio DALMASO - componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci
- Luca MALESANI - componente supplente Servizio foreste e fauna
- Matteo MERZLIAK - componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio
- Claudio PALLAORO - componente supplente Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali
- Elisabetta ROMAGNONI - componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette
- Paola VISINTAINER - componente supplente Servizio geologico
- Sergio BENIGNI - componente supplente Servizio prevenzione rischi

Partecipano, senza diritto di voto, Ruggero Valentinotti del Servizio bacini montani, Alessandro Silvestri, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio impianti a fune e piste da sci.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Vista la domanda pervenuta in data 5 febbraio 2020, con la quale la società Funivie Folgarida Marilleva S.p.A., con sede a Dimaro Folgarida, piazzale Folgarida, 30, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - la modifica tecnica non sostanziale all'impianto funiviario C076g "Val Panciana – Monte Vigo", nell'area sciistica di Folgarida Marilleva, nel Comune di Commezzadura.

Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti, a firma del geom. Renato Endrizzi datati gennaio 2020.

Udito il relatore.

Preso atto che la modifica tecnica non sostanziale riguarda la modifica del rivestimento esterno della cabina di comando delle stazioni di monte al fine di uniformarlo alla tipologia delle seggiovie, recentemente realizzate, che raggiungono la sommità del Monte Vigo (Malghette e Bassetta). In particolare le attuali pareti esterne in cemento armato a vista vengono rivestite con pannelli di larice a listoni.

Preso atto che il Servizio Impianti a fune e piste da sci, ai sensi dell'art. 15 della l.p. 7/87, d'intesa con i Servizi competenti in materia di foreste ed urbanistica, esprime la valutazione che l'intervento in argomento è da considerarsi come una modifica tecnica non sostanziale e pertanto autorizzabile dalla Commissione di coordinamento.

Considerato che l'intervento in argomento rientra nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020;
- ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare la società Funivie Folgarida Marilleva S.p.A., con sede a Dimaro Folgarida, piazzale Folgarida, 30, alla realizzazione della modifica tecnica non sostanziale all'impianto funiviario C076g "Val Panciana – Monte Vigo", nell'area sciistica di Folgarida Marilleva, nel Comune di Commezzadura, quale risulta dalla documentazione citata in premessa;

2. di stabilire che gli interventi autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;

3. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;

4. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Giorgio Cestari -

SG/GM/SD/fr